

Bruxelles, 15 marzo 2022
(OR. en)

7226/22

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0214(COD)**

**ECOFIN 229
ENV 232
CLIMA 113
UD 57
FISC 74**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere - <i>Orientamento generale</i>

Si allega per le delegazioni il testo del progetto di regolamento a seguito delle discussioni in sede di Consiglio ECOFIN del 15 marzo 2022.

PROGETTO DI
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...]. [OP: inserire il numero del parere]

² GU C [...] del [...], pag. [...]. [OP: inserire il numero del parere]

- (1) Nella comunicazione sul Green Deal europeo³ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette (emissioni al netto degli assorbimenti) di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Il Green Deal europeo mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, questa transizione deve essere giusta e inclusiva e non deve lasciare indietro nessuno. La Commissione ha inoltre annunciato nel piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo"⁴ la promozione di strumenti e incentivi pertinenti per una migliore attuazione del principio "chi inquina paga" di cui all'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), completando in tal modo la graduale eliminazione dell'"inquinamento gratuito" al fine di massimizzare le sinergie tra la decarbonizzazione e l'obiettivo di azzerare l'inquinamento.
- (2) L'accordo di Parigi⁵, adottato nel dicembre 2015 nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ("UNFCCC"), è entrato in vigore nel novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto, all'articolo 2, di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.
- (3) Le sfide climatiche e le altre sfide ambientali e gli obiettivi dell'accordo di Parigi sono al centro del Green Deal europeo. Le conseguenze estremamente gravi della pandemia di COVID-19 sulla salute e sul benessere economico dei cittadini dell'Unione non hanno fatto che aumentare il valore del Green Deal europeo.

³ Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

⁴ Comunicazione della Commissione del 12 maggio 2021 "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti" (COM(2021) 400).

⁵ GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

- (4) L'Unione si è impegnata a ridurre le sue emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori dell'economia di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, come indicato nella presentazione all'UNFCCC, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in merito all'aggiornamento del contributo determinato a livello nazionale dell'Unione europea e dei suoi Stati membri⁶.
- (5) Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ ha sancito nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050. Tale regolamento stabilisce inoltre un impegno vincolante dell'Unione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.
- (6) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti dell'aumento globale delle temperature di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale⁸ costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. La relazione conferma che, al fine di ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi, le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte con urgenza e che i cambiamenti climatici devono essere limitati a un aumento della temperatura globale di 1,5 °C. Nel suo contributo alla sesta relazione di valutazione dell'IPCC⁹, il gruppo di lavoro I rammenta che i cambiamenti climatici interessano già ogni regione del pianeta e che, secondo le proiezioni, nei prossimi decenni si accentueranno in tutte le regioni. La relazione sottolinea che, a meno che non si conseguano riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas a effetto serra, l'obiettivo di limitare il riscaldamento a un valore prossimo a 1,5 °C o addirittura 2 °C sarebbe fuori portata.

⁶ [Consiglio](#) dell'Unione europea ST/14222/1/20/REV1.

⁷ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

⁸ IPCC, 2018: Riscaldamento globale di 1,5°C - Relazione speciale dell'IPCC concernente gli impatti di un riscaldamento globale di 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra su scala mondiale, nel contesto del rafforzamento della risposta globale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, dello sviluppo sostenibile e degli sforzi volti a eliminare la povertà [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, e T. Waterfield (eds.)].

⁹ IPCC, 2021: Cambiamenti climatici 2021: le basi fisico-scientifiche - Contributo del gruppo di lavoro I alla sesta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu e B. Zhou (eds.)]

- (7) L'Unione persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima e ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030. La legislazione che attua tale obiettivo consiste, tra l'altro, nella direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'UE ("EU ETS") e prevede una tariffazione armonizzata delle emissioni di gas a effetto serra a livello dell'UE per i settori e sottosettori ad alta intensità energetica, il regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, che introduce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, e il regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo con gli assorbimenti di emissioni dall'atmosfera.
- (8) Dato che un numero significativo di partner internazionali dell'Unione attua approcci politici che non prevedono lo stesso livello di ambizione in materia di clima, vi è il rischio della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La rilocalizzazione delle emissioni di carbonio si verifica se, per motivi legati ai costi delle politiche climatiche, le imprese di determinati settori o sottosettori industriali trasferiscono la produzione verso altri paesi oppure se le importazioni da tali paesi sostituiscono prodotti equivalenti ma a minore intensità di gas a effetto serra. Questa situazione potrebbe portare a un aumento delle loro emissioni totali a livello mondiale tale da mettere a repentaglio la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, che è urgentemente necessaria se si vuole che il pianeta mantenga la temperatura media mondiale ben al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli preindustriali e per proseguire l'azione volta a limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali.

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

¹¹ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

- (9) L'iniziativa per un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere fa parte del pacchetto "Pronti per il 55 %" ("Fit for 55"). Tale meccanismo è destinato a fungere da elemento essenziale degli strumenti dell'Unione per conseguire l'obiettivo di un'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi, affrontando i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivanti dall'accresciuto livello di ambizione dell'Unione in materia di clima.
- (10) I meccanismi esistenti per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei settori o sottosettori a rischio di rilocalizzazione sono l'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS per un periodo transitorio e misure finanziarie volte a compensare i costi delle emissioni indirette sostenuti a fronte dei costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, rispettivamente di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 6, e all'articolo 10 ter della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia l'assegnazione gratuita nell'ambito del sistema EU ETS indebolisce il segnale di prezzo dato dal sistema agli impianti che ne beneficiano rispetto alla messa all'asta integrale e incide pertanto sugli incentivi agli investimenti per ridurre ulteriormente le emissioni.
- (11) Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) mira a sostituire tali meccanismi esistenti affrontando in modo diverso il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare garantendo un prezzo del carbonio equivalente per le importazioni e per i prodotti interni. Per garantire una transizione graduale dall'attuale sistema di quote gratuite al CBAM, quest'ultimo dovrebbe essere introdotto progressivamente, mentre le quote gratuite nei settori contemplati dal CBAM saranno gradualmente eliminate. L'applicazione combinata e transitoria delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito e del CBAM non dovrebbe in alcun caso tradursi in un trattamento più favorevole per le merci dell'Unione rispetto alle merci importate nel territorio doganale dell'Unione.
- (12) Sebbene l'obiettivo del CBAM sia prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il presente regolamento incoraggia anche il ricorso a tecnologie più efficienti in termini di emissioni di gas a effetto serra da parte dei produttori di paesi terzi, in modo da generare meno emissioni.

- (13) In quanto strumento per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, il CBAM dovrebbe garantire che i prodotti importati siano soggetti a un sistema normativo che applica costi del carbonio equivalenti a quelli che altrimenti sarebbero stati sostenuti nell'ambito dell'EU ETS. Il CBAM è una misura per il clima che dovrebbe prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e sostenere l'accresciuta ambizione dell'Unione in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, garantendo nel contempo la compatibilità con l'OMC.
- (14) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle merci importate nell'Unione da paesi terzi, tranne quando la loro produzione è già soggetta all'EU ETS, qualora si applichi a paesi o territori terzi o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all'EU ETS.
- (15) Al fine di escludere dal CBAM i paesi o i territori terzi pienamente integrati o collegati al sistema EU ETS in caso di futuri accordi, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco dei paesi di cui all'allegato II. Per contro, tali paesi o territori terzi dovrebbero essere esclusi dall'elenco di cui all'allegato II ed essere soggetti al CBAM se non applicano effettivamente il prezzo ETS alle merci esportate nell'Unione.
- (16) Al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio negli impianti offshore, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle merci, o ai prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo, che sono trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali merci in questi casi.

- (17) Le emissioni di gas a effetto serra disciplinate dal CBAM dovrebbero corrispondere a quelle di cui all'allegato I dell'EU ETS nella direttiva 2003/87/EC, ossia il biossido di carbonio ("CO₂") e, ove opportuno, il protossido di azoto ("N₂O") e i perfluorocarburi ("PFC"). Il CBAM dovrebbe inizialmente applicarsi alle emissioni dirette di tali gas a effetto serra derivanti dalla produzione delle merci fino al momento dell'importazione nel territorio doganale dell'Unione e, al termine di un periodo di transizione e dopo un'ulteriore valutazione, anche alle emissioni indirette, rispecchiando l'ambito di applicazione dell'EU ETS.
- (18) L'EU ETS e il CBAM si prefiggono l'obiettivo comune di stabilire un prezzo per le emissioni di gas a effetto serra incorporate negli stessi settori e nelle stesse merci mediante l'uso di quote o certificati specifici. Entrambi i sistemi hanno natura normativa e sono giustificati dalla necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in linea con l'obiettivo ambientale vincolante stabilito dal diritto dell'Unione¹² di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra dell'Unione di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030 e di raggiungere la neutralità climatica in tutti i settori dell'economia entro il 2050.
- (19) Tuttavia, mentre l'EU ETS fissa un massimale assoluto per le emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività che rientrano nel suo campo di applicazione e consente la negoziabilità delle quote (il cosiddetto "sistema di limitazione e scambio"), il CBAM non dovrebbe stabilire limiti quantitativi all'importazione per garantire che i flussi commerciali non siano limitati. Inoltre, mentre l'EU ETS si applica agli impianti situati nell'Unione, il CBAM dovrebbe applicarsi a determinate merci importate nel territorio doganale dell'Unione.

¹² Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).

- (20) Il sistema CBAM presenta alcune caratteristiche specifiche rispetto all'EU ETS, tra cui il calcolo del prezzo dei certificati CBAM, le possibilità di scambiare certificati e la loro validità nel tempo. Ciò è dovuto alla necessità di preservare l'efficacia del CBAM quale misura atta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nel tempo e di garantire che la gestione del sistema non sia eccessivamente onerosa in termini di obblighi imposti ai gestori e di risorse per l'amministrazione, mantenendo nel contempo un livello equivalente di flessibilità per i gestori nell'ambito dell'EU ETS.
- (21) Al fine di preservarne l'efficacia come misura atta a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il CBAM deve rispecchiare fedelmente il prezzo dell'EU ETS. Mentre sul mercato dell'EU ETS il prezzo delle quote immesse nel mercato è determinato mediante aste, il prezzo dei certificati CBAM dovrebbe ragionevolmente riflettere il prezzo di tali aste attraverso medie calcolate su base settimanale. Tali prezzi medi settimanali rispecchiano fedelmente le fluttuazioni dei prezzi dell'EU ETS e offrono agli importatori un margine ragionevole per trarre vantaggio dalle variazioni di prezzo dell'ETS UE, garantendo nel contempo che il sistema rimanga gestibile per le autorità amministrative.

- (22) Nell'ambito dell'EU ETS il numero totale di quote rilasciate (il "massimale") determina l'offerta di quote di emissioni e fornisce certezza in merito alle emissioni massime di gas a effetto serra. Il prezzo del carbonio è determinato dall'equilibrio tra questa offerta e la domanda del mercato. La scarsa disponibilità è necessaria perché vi sia un incentivo al prezzo. Poiché non si intende imporre un massimale al numero di certificati CBAM a disposizione degli importatori, se gli importatori avessero la possibilità di riportare e scambiare certificati CBAM, potrebbero verificarsi situazioni in cui il prezzo dei certificati CBAM non rispecchierebbe più l'evoluzione del prezzo nell'EU ETS. Questo indebolirebbe l'incentivo alla decarbonizzazione tra beni interni e beni importati, favorendo la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e compromettendo l'obiettivo climatico generale del CBAM. Un'altra conseguenza potrebbe essere la differenza di prezzo per i gestori di paesi diversi. Pertanto i limiti alle possibilità di scambiare e riportare certificati CBAM sono giustificati dalla necessità di evitare di compromettere l'efficacia e l'obiettivo climatico del CBAM e di garantire parità di trattamento ai gestori di paesi diversi. Tuttavia, al fine di mantenere la possibilità per gli importatori di ottimizzare i costi, il presente regolamento dovrebbe prevedere un sistema in base al quale le autorità possano riacquistare dagli importatori un certo quantitativo di certificati in eccesso. Tale quantitativo è fissato a un livello che consente agli importatori un margine ragionevole per ammortizzare i loro costi durante il periodo di validità dei certificati, preservando nel contempo l'effetto globale di trasmissione dei prezzi e garantendo il mantenimento dell'obiettivo ambientale della misura.
- (23) In considerazione del fatto che il CBAM si applica alle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione piuttosto che agli impianti, è opportuno applicare alcuni adeguamenti e semplificazioni a tale regime. Una di queste semplificazioni dovrebbe consistere in un sistema di dichiarazioni in cui gli importatori dovrebbero comunicare il totale verificato delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci importate in un dato anno civile. È inoltre opportuno applicare un calendario diverso rispetto al ciclo di conformità dell'EU ETS per evitare potenziali strozzature derivanti dagli obblighi incombenti ai verificatori autorizzati a norma del presente regolamento e dell'EU ETS.

- (24) Gli Stati membri dovrebbero applicare sanzioni alle violazioni del presente regolamento e garantirne l'attuazione. L'importo di tali sanzioni dovrebbe essere equivalente a quello delle sanzioni attualmente applicate all'interno dell'Unione in caso di violazione dell'EU ETS dell'UE a norma dell'articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE. Tuttavia, se le merci sono introdotte nell'Unione da una persona diversa da un dichiarante CBAM autorizzato senza rispettare gli obblighi di cui al presente regolamento, l'importo di tali sanzioni dovrebbe essere più elevato affinché siano efficaci e dissuasive. L'applicazione di sanzioni a norma del presente regolamento non pregiudica l'applicazione di sanzioni che possono essere imposte a norma del diritto dell'Unione o nazionale in caso di violazione di altri obblighi pertinenti, in particolare per quanto riguarda le norme doganali.
- (25) Mentre l'EU ETS si applica a determinati processi e attività di produzione, il CBAM dovrebbe riguardare le corrispondenti importazioni di merci. Per questo è necessario identificare chiaramente le merci importate mediante la loro classificazione nella nomenclatura combinata¹³ (la "NC") e collegarle alle emissioni di gas a effetto serra incorporate.
- (26) La gamma di prodotti contemplata dal CBAM dovrebbe riflettere le attività comprese nell'EU ETS, in quanto tale sistema si basa su criteri quantitativi e qualitativi legati all'obiettivo ambientale della direttiva 2003/87/CE ed è il più completo sistema normativo dell'Unione in materia di emissioni di gas a effetto serra.

¹³ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- (27) La definizione di un ambito di applicazione del CBAM che rifletta le attività contemplate dall'EU ETS contribuirebbe inoltre a garantire che i prodotti importati ricevano un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti simili di origine interna.
- (28) Sebbene l'obiettivo ultimo del CBAM sia un'ampia gamma di prodotti, sarebbe prudente iniziare con un numero selezionato di settori caratterizzati da prodotti relativamente omogenei che presentano un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. I settori dell'Unione ritenuti a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione¹⁴.
- (29) Le merci di cui al presente regolamento dovrebbero essere selezionate dopo un'attenta analisi della loro pertinenza in termini di emissioni cumulate di gas a effetto serra e rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio nei corrispondenti settori dell'EU ETS, limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi. In particolare la selezione effettiva dovrebbe tener conto dei materiali e dei prodotti di base compresi nell'EU ETS, con l'obiettivo di garantire che le emissioni incorporate in prodotti ad alta intensità di emissioni importati nell'Unione siano soggette a un prezzo del carbonio equivalente a quello applicato ai prodotti dell'UE, e di ridurre i rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Altri criteri pertinenti per restringere la selezione dovrebbero essere: in primo luogo, l'importanza dei settori in termini di emissioni, in particolare se il settore è uno dei principali responsabili di emissioni aggregate di gas a effetto serra; in secondo luogo, l'esposizione del settore a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, quale definito ai sensi della direttiva 2003/87/CE; in terzo luogo, la necessità di equilibrare un'ampia copertura in termini di emissioni di gas a effetto serra limitando nel contempo la complessità e gli oneri amministrativi.
- (30) Sulla base del primo criterio è possibile elencare i seguenti settori industriali in termini di emissioni cumulate: siderurgia, raffinerie, cemento, prodotti chimici organici di base e concimi.

¹⁴ Decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione, del 15 febbraio 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la determinazione dei settori e sottosettori considerati a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ per il periodo dal 2021 al 2030 (GU L 120 dell'8.5.2019, pag. 2).

- (31) Tuttavia alcuni settori elencati nella decisione delegata (UE) 2019/708 della Commissione non dovrebbero, in questa fase, essere contemplati nel presente regolamento a causa delle loro caratteristiche specifiche.
- (32) In particolare le sostanze chimiche organiche non sono incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento a causa di limitazioni tecniche che attualmente non consentono di definire chiaramente le emissioni incorporate nelle merci importate. Per tali merci il parametro di riferimento applicabile nell'ambito dell'EU ETS è un parametro di base, che non consente l'assegnazione univoca delle emissioni incorporate nelle singole merci importate. Un'assegnazione più mirata dei prodotti chimici organici richiederà un maggior numero di dati e un'analisi più approfondita.
- (33) Vincoli tecnici analoghi si applicano ai prodotti di raffineria, in quanto non è possibile assegnare in maniera univoca le emissioni di gas a effetto serra a singoli prodotti. Allo stesso tempo, il parametro di riferimento nell'ambito dell'EU ETS non riguarda direttamente prodotti specifici, quali benzina, diesel o cherosene, ma tutti i prodotti di raffineria.
- (34) Tuttavia i prodotti di alluminio dovrebbero essere inclusi nel CBAM in quanto sono altamente esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Inoltre in diverse applicazioni industriali essi sono in diretta concorrenza con i prodotti dell'acciaio avendo caratteristiche molto simili a quelle di questi ultimi. L'inclusione dell'alluminio è importante anche in quanto l'ambito di applicazione del CBAM potrebbe essere esteso anche alle emissioni indirette al termine della fase di transizione.
- (35) Analogamente, prodotti quali gli accessori per tubi, o le strutture, dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione del CBAM nonostante il loro basso livello di emissioni prodotte durante il processo produttivo, in quanto la loro esclusione aumenterebbe la probabilità di eludere l'inclusione dei prodotti dell'acciaio nel CBAM modificando la configurazione degli scambi verso i prodotti a valle.

- (36) Per contro, il presente regolamento non si applica a determinati prodotti la cui produzione non comporta emissioni significative, come i rottami ferrosi (codice NC 7204), le ferroleghie (codice NC 7202) e taluni concimi (codice NC 3105 60 00).
- (37) L'importazione di energia elettrica dovrebbe essere inclusa nell'ambito di applicazione del presente regolamento, in quanto tale settore è responsabile del 30 % del totale delle emissioni di gas a effetto serra nell'Unione. L'accresciuta ambizione dell'Unione in materia di clima aumenterebbe il divario dei costi del carbonio tra l'energia elettrica prodotta nell'Unione e quella prodotta all'estero. Tale aumento, associato ai progressi compiuti nel collegare la rete elettrica dell'Unione a quella dei paesi vicini, aumenterebbe il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dell'aumento delle importazioni di energia elettrica, una parte significativa della quale è prodotta da centrali elettriche a carbone.
- (37 bis) Al fine di evitare oneri eccessivi per le amministrazioni nazionali competenti e gli importatori, è opportuno prevedere una soglia minima al di sotto della quale gli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbero applicarsi. Tale disposizione "de minimis" non pregiudica tuttavia l'applicazione continuativa delle disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale necessarie per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e, in particolare, della normativa doganale, anche per quanto riguarda la prevenzione delle frodi.
- (38) Poiché gli importatori di merci che rientrano nel presente regolamento non dovrebbero essere tenuti ad adempiere agli obblighi in materia di CBAM previsti dal presente regolamento al momento dell'importazione, è opportuno applicare misure amministrative specifiche per garantire l'adempimento di tali obblighi in una fase successiva. Gli importatori dovrebbero pertanto avere il diritto di importare merci comprese nel CBAM solo dopo il rilascio di un'autorizzazione da parte delle autorità competenti responsabili dell'applicazione del presente regolamento.

- (38 bis) Le autorità doganali non dovrebbero consentire l'importazione di merci da parte di qualsiasi persona diversa da un dichiarante CBAM autorizzato. A norma degli articoli 46 e 48 del regolamento (UE) n. 952/2013, le autorità doganali possono effettuare controlli sulle merci, anche per quanto riguarda l'identificazione del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre, la quantità e il paese di origine delle merci importate, la data della dichiarazione e il regime doganale. La Commissione dovrebbe includere i rischi connessi al CBAM nell'elaborazione dei criteri e delle norme di rischio comuni a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 952/2013.
- (38 ter) Durante un periodo di transizione, le autorità doganali dovrebbero informare i dichiaranti in dogana della necessità di comunicare le informazioni, in modo da contribuire alla raccolta di informazioni e sensibilizzare alla necessità di richiedere la qualifica di dichiarante autorizzato, se del caso. Le autorità doganali dovrebbero comunicare tali informazioni in modo adeguato per garantire che i dichiaranti in dogana siano consapevoli di tale necessità.
- (39) Il CBAM dovrebbe basarsi su un sistema di dichiarazioni in base al quale un dichiarante CBAM autorizzato, che può rappresentare più di un importatore, presenta una dichiarazione annuale delle emissioni incorporate nelle merci importate nel territorio doganale dell'Unione e restituisce un certo numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni dichiarate.

- (40) Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe avere la facoltà di chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio già effettivamente pagato per tali emissioni in altre giurisdizioni.
- (41) Le emissioni incorporate dichiarate dovrebbero essere verificate da una persona accreditata da un organismo nazionale di accreditamento designato a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ o a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione¹⁶.
- (42) Il sistema dovrebbe consentire ai gestori di impianti di produzione di paesi terzi di registrarsi in una banca dati centrale e di mettere a disposizione dei dichiaranti CBAM autorizzati le loro emissioni di gas a effetto serra incorporate verificate derivanti dalla produzione delle merci. Un gestore dovrebbe essere in grado di scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo e recapito nella banca dati centrale.
- (43) I certificati CBAM differiscono dalle quote EU ETS, una caratteristica essenziale delle quali è la vendita all'asta giornaliera. La necessità di fissare un prezzo chiaro per i certificati CBAM rende una pubblicazione giornaliera eccessivamente onerosa e fonte di confusione per i gestori, in quanto i prezzi giornalieri rischiano di diventare obsoleti al momento della pubblicazione. Pertanto la pubblicazione settimanale dei prezzi CBAM rifletterebbe accuratamente l'andamento dei prezzi delle quote EU ETS immesse nel mercato e perseguirebbe lo stesso obiettivo climatico. Il calcolo del prezzo dei certificati CBAM dovrebbe pertanto essere fissato sulla base di un orizzonte temporale più lungo (su base settimanale) rispetto a quello stabilito dall'EU ETS (su base giornaliera). La Commissione dovrebbe essere incaricata di calcolare e pubblicare tale prezzo medio.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

¹⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).

- (44) Al fine di offrire ai dichiaranti CBAM autorizzati una certa flessibilità nell'adempimento dei loro obblighi in materia di CBAM e consentire loro di beneficiare delle fluttuazioni del prezzo delle quote EU ETS, i certificati CBAM dovrebbero essere validi per un periodo di due anni a decorrere dalla data di acquisto. Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe avere la facoltà di rivendere una parte dei certificati acquistati in eccesso. Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe accumulare nel corso dell'anno il quantitativo di certificati richiesto al momento della restituzione, con soglie fissate alla fine di ciascun trimestre.
- (45) Le caratteristiche fisiche dell'energia elettrica come prodotto, in particolare l'impossibilità di seguire il flusso effettivo di elettroni, giustificano un'impostazione leggermente diversa per il CBAM. I valori predefiniti dovrebbero essere utilizzati come approccio standard e dovrebbe essere possibile per i dichiaranti CBAM autorizzati chiedere che i rispettivi obblighi nell'ambito del CBAM siano calcolati sulla base delle emissioni effettive. Il commercio di energia elettrica è diverso da quello di altri beni, in particolare perché gli scambi avvengono attraverso reti elettriche interconnesse, utilizzando le borse dell'energia elettrica e forme specifiche di scambio. L'accoppiamento dei mercati è una forma di scambio di energia elettrica fortemente regolamentata che consente di aggregare le domande e le offerte in tutta l'Unione.

- (46) Per evitare i rischi di elusione e migliorare la tracciabilità delle emissioni effettive di CO₂ derivanti dall'importazione di energia elettrica e dal suo utilizzo nelle merci, il calcolo delle emissioni effettive dovrebbe essere consentito solo a condizioni rigorose. In particolare dovrebbe essere necessario esibire una nomina sicura della capacità di interconnessione assegnata e che vi sia una relazione contrattuale diretta tra l'acquirente e il produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili o tra l'acquirente e il produttore di energia elettrica con emissioni di valore inferiore al valore predefinito.
- (47) Le parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia¹⁷ o che partecipano ad accordi di associazione comprendenti zone di libero scambio globali e approfondite sono impegnate a favore di processi di decarbonizzazione che dovrebbero portare all'adozione di meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio simili o equivalenti a quelli dell'EU ETS o alla loro adesione all'EU ETS.
- (48) L'integrazione dei paesi terzi nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione è uno stimolo importante per accelerare la transizione di tali paesi verso sistemi energetici con quote elevate di energie rinnovabili. L'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica, di cui al regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione¹⁸, consente ai paesi terzi di integrare più efficacemente l'energia elettrica prodotta da energie rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica, di scambiare tale energia elettrica in modo efficiente in un'area più ampia, equilibrando l'offerta e la domanda con il mercato più ampio dell'Unione, e di ridurre in tal modo l'intensità di carbonio della loro produzione di energia elettrica. L'integrazione dei paesi terzi nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione contribuisce anche alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in tali paesi e negli Stati membri confinanti.

¹⁷ Decisione 2006/500/CE del Consiglio, del 29 maggio 2006, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del trattato della Comunità dell'energia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 15).

¹⁸ Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GU L 197 del 25.7.2015, pag. 24).

- (49) Una volta che i paesi terzi siano strettamente integrati nel mercato dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati, si dovrebbero mettere a punto soluzioni tecniche atte a garantire l'applicazione del CBAM all'energia elettrica esportata da tali paesi nel territorio doganale dell'Unione. Se non sarà possibile mettere a punto soluzioni tecniche, è opportuno che i paesi terzi integrati tramite l'accoppiamento del mercato beneficino di un'esenzione dal CBAM limitata nel tempo al più tardi fino al 2030 per quanto riguarda unicamente l'esportazione di energia elettrica, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Tali paesi terzi dovrebbero tuttavia elaborare una tabella di marcia e impegnarsi ad attuare un meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio che fornisca un prezzo equivalente a quello dell'EU ETS, a conseguire la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 e ad allinearsi alla legislazione dell'Unione nei settori dell'ambiente, del clima, della concorrenza e dell'energia. Tale esenzione dovrebbe essere revocata in qualsiasi momento se sussistono motivi per ritenere che il paese in questione non rispetti i propri impegni o non abbia adottato entro il 2030 un ETS equivalente all'EU ETS.
- (50) È opportuno applicare un periodo di transizione dal 2023 al 2025. Un CBAM senza adeguamento finanziario dovrebbe essere applicato con l'obiettivo di facilitare la corretta attuazione del meccanismo, riducendo in tal modo il rischio di effetti negativi sugli scambi. Gli importatori dovrebbero comunicare trimestralmente le emissioni incorporate nelle merci importate durante tale trimestre di anno civile, indicando nel dettaglio le emissioni dirette e indirette nonché l'eventuale prezzo del carbonio effettivamente pagato all'estero.
- (51) Per facilitare e garantire il corretto funzionamento del CBAM, la Commissione dovrebbe fornire sostegno alle autorità competenti responsabili dell'esecuzione di taluni compiti previsti dal presente regolamento nell'adempimento dei loro obblighi.

- (51 bis) È opportuno monitorare e contrastare eventuali pratiche di elusione del presente regolamento, compresi i casi in cui gli operatori economici potrebbero modificare leggermente le loro merci senza alterarne le caratteristiche essenziali o frazionare artificiosamente le spedizioni, al fine di evitare gli obblighi del presente regolamento. È altresì opportuno monitorare le situazioni in cui le merci sarebbero spedite in un paese o regione prima di essere importate nel mercato dell'UE, al fine di evitare gli obblighi del presente regolamento, o in cui i paesi esporterebbero nell'Unione i loro prodotti a minore intensità di gas a effetto serra riservando quelli a maggiore intensità di gas a effetto serra ad altri mercati.
- (52) La Commissione dovrebbe valutare l'applicazione del presente regolamento prima del 1° gennaio 2026 e riferire al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel quadro di tale valutazione la Commissione dovrebbe raccogliere le informazioni necessarie ai fini dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento alle emissioni indirette il prima possibile, e ad altre merci e servizi che potrebbero essere a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La Commissione dovrebbe altresì valutare l'impatto del meccanismo sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni, nonché l'impatto sul piano economico, sociale e territoriale in tutta l'Unione, oltre all'impatto sulla competitività nel mercato interno, tenendo conto delle caratteristiche e limitazioni specifiche delle regioni ultraperiferiche e degli Stati insulari che fanno parte del territorio doganale dell'Unione. Quanto alle emissioni indirette, nella valutazione si dovrebbe tener conto dell'esposizione dei produttori UE ai costi del carbonio trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.
- (52 bis) Anteriormente al 1° gennaio 2029, e successivamente ogni due anni, la Commissione dovrebbe anche trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tali relazioni dovrebbero contenere una valutazione degli impatti del meccanismo.

- (53) Alla luce di quanto precede, è opportuno proseguire il dialogo con i paesi terzi e istituire uno spazio per la cooperazione e le soluzioni in grado di orientare le scelte specifiche che saranno effettuate in merito ai dettagli dell'elaborazione della misura durante l'attuazione, in particolare durante il periodo di transizione.
- (54) La Commissione dovrebbe impegnarsi a cooperare in maniera equa e in linea con gli obblighi internazionali dell'Unione con i paesi terzi il cui commercio con l'Unione è interessato dal presente regolamento, al fine di esplorare le possibilità di dialogo e cooperazione per quanto riguarda l'attuazione di elementi specifici del meccanismo di cui al presente regolamento e ai relativi atti di esecuzione. Dovrebbe inoltre esaminare le possibilità di concludere accordi per tener conto del meccanismo di fissazione del prezzo del carbonio di tali paesi. A tali fini, l'UE dovrebbe prestare assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo e ai paesi meno sviluppati.
- (54a) L'introduzione del CBAM richiede lo sviluppo di cooperazioni bilaterali, multilaterali e internazionali con i paesi terzi, anche mediante l'istituzione in parallelo di un'alleanza di paesi che dispongono di strumenti di fissazione del prezzo del carbonio o altri strumenti analoghi ("club per il clima"), al fine di promuovere l'elaborazione di politiche climatiche ambiziose in tutti i paesi e preparare il terreno per la fissazione del prezzo del carbonio a livello mondiale.
- (55) Poiché il CBAM mira a incoraggiare processi di produzione più puliti, l'UE si impegna a collaborare con i paesi a basso e medio reddito per la decarbonizzazione delle loro industrie manifatturiere, e a sostenerli in questo percorso, nel quadro della dimensione esterna del Green Deal e in linea con gli obblighi internazionali derivanti dall'accordo di Parigi. L'Unione dovrebbe sostenere tali paesi, in particolare i paesi meno sviluppati (PMS) quali individuati dalle Nazioni Unite, con l'assistenza tecnica necessaria per contribuire a garantire il loro adeguamento ai nuovi obblighi stabiliti dal presente regolamento.

- (56) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹ e il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.
- (58) Al fine di porre rimedio all'elusione delle disposizioni del presente regolamento, alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo all'integrazione dell'elenco delle merci di cui all'allegato I.
- (59) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

²¹ Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

- (60) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²².
- (61) È opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate durante l'intero ciclo di spesa, tra cui la prevenzione, l'individuazione e l'indagine delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

²² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Capo I

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*, "CBAM") per affrontare il problema delle emissioni di gas a effetto serra incorporate nelle merci elencate nell'allegato I, al momento della loro importazione nel territorio doganale dell'Unione, al fine di prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
2. Il CBAM integra il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione istituito dalla direttiva 2003/87/CE applicando un insieme equivalente di norme alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione delle merci di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
3. Il meccanismo diventerà progressivamente un'alternativa ai meccanismi istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, in particolare l'assegnazione gratuita di quote a norma dell'articolo 10 bis di tale direttiva.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo, nel caso in cui tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²³, siano importati nel territorio doganale dell'Unione.

2. Il presente regolamento si applica altresì alle merci elencate nell'allegato I, originarie di un paese terzo, nel caso in cui tali merci, o i prodotti trasformati a partire da tali merci risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, siano trasportati su un'isola artificiale, impianti fissi o galleggianti o qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro in prossimità immediata del territorio doganale dell'Unione. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono condizioni dettagliate per l'applicazione del CBAM a tali merci, in particolare per quanto riguarda concetti equivalenti a quelli di importazione nel territorio doganale dell'Unione e di immissione in libera pratica, per quanto riguarda le procedure relative alla presentazione della dichiarazione CBAM relativamente a tali merci e i controlli che devono essere effettuati dalle autorità doganali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

²³ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

- 2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci elencate nell'allegato I e importate nel territorio doganale dell'Unione, il cui valore intrinseco non superi un totale pari a 150 EUR per spedizione.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei paesi e dei territori elencati nell'allegato II, sezione A.
4. Le merci importate sono considerate originarie di paesi terzi conformemente alle norme di origine non preferenziali di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013.
5. I paesi e i territori sono elencati nell'allegato II, sezione A, a condizione che soddisfino cumulativamente le seguenti condizioni:
- a) il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS) istituito a norma della direttiva 2003/87/CE si applica a tale paese o territorio o tra tale paese o territorio terzo e l'Unione è stato concluso un accordo che collega integralmente l'EU ETS e il sistema per lo scambio di quote di emissioni di detto paese o territorio terzo;
 - b) il prezzo del carbonio pagato nel paese di cui le merci sono originarie è effettivamente applicato alle emissioni incorporate in tali merci senza alcuna riduzione oltre a quelle applicate anche nell'EU ETS.

6. (soppresso)
7. Se un paese o un territorio terzo dispone di un mercato dell'energia elettrica integrato con il mercato interno dell'energia elettrica dell'Unione attraverso l'accoppiamento dei mercati e non esiste una soluzione tecnica per l'applicazione del CBAM all'importazione di energia elettrica nell'Unione a partire dal suddetto paese o territorio terzo, tale importazione di energia elettrica dal paese o territorio è esentata dall'applicazione del CBAM, purché la Commissione ritenga che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte a norma del paragrafo 8:
- a) il paese o territorio terzo ha concluso con l'Unione un accordo che stabilisce l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione nel settore dell'energia elettrica, compresa la legislazione sullo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché altre norme in materia di energia, ambiente e concorrenza;
 - b) la legislazione nazionale di tale paese o territorio terzo attua le principali disposizioni della legislazione dell'Unione relativa al mercato dell'energia elettrica, anche per quanto riguarda lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l'accoppiamento dei mercati dell'energia elettrica;
 - c) il paese o territorio terzo ha presentato alla Commissione una tabella di marcia contenente un calendario per l'adozione di misure volte ad attuare le condizioni di cui alle lettere d) ed e);
 - d) il paese o territorio terzo si è impegnato a conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e, di conseguenza, ha formalmente formulato e comunicato, se del caso, alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici una strategia di sviluppo a lungo termine, per la metà del secolo, a basse emissioni di gas a effetto serra allineata a tale obiettivo, e ha attuato tale obbligo nella legislazione nazionale;

- e) il paese o territorio terzo, nell'attuare la tabella di marcia di cui alla lettera c), ha dimostrato progressi sostanziali verso l'allineamento della legislazione nazionale al diritto dell'Unione in materia di azione per il clima sulla base di tale tabella di marcia, anche per quanto riguarda una fissazione del prezzo del carbonio a un livello equivalente a quello dell'Unione almeno per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. L'attuazione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni per l'energia elettrica, con un prezzo equivalente all'EU ETS, è completata entro il 1° gennaio 2030;
 - f) il paese o territorio terzo ha posto in essere un sistema efficace per impedire l'importazione indiretta di energia elettrica nell'Unione da altri paesi terzi che non soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a e).
8. Un paese o territorio terzo che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), è elencato nell'allegato II, sezione B, e presenta due relazioni sul rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), la prima anteriormente al 1° luglio 2025 e la seconda anteriormente al 1° luglio 2029. Entro il 31 dicembre 2025 e il 31 dicembre 2029 la Commissione valuta, in particolare sulla base della tabella di marcia di cui al paragrafo 7, lettera c), e delle relazioni ricevute dal paese o territorio terzo, se tale paese o territorio terzo continui a rispettare le condizioni di cui al paragrafo 7.
9. Un paese o territorio terzo elencato nell'allegato II, sezione B, è soppresso da tale elenco:
- a) se la Commissione ha motivo di ritenere che il paese o territorio non abbia dimostrato progressi sufficienti per conformarsi a uno dei requisiti di cui al paragrafo 7, lettere da a) a f), o se il paese o territorio ha adottato misure incompatibili con gli obiettivi stabiliti nella legislazione dell'Unione in materia di clima e di ambiente;

- b) se il paese o territorio terzo ha adottato misure contrarie ai suoi obiettivi di decarbonizzazione, ad esempio fornendo sostegno pubblico per la creazione di nuove capacità di generazione che emettono più di 550 grammi di CO₂ di origine fossile per chilowattora di energia elettrica.
10. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 per integrare il presente regolamento stabilendo requisiti e procedure per i paesi o territori soppressi dall'elenco di cui all'allegato II, sezione B, al fine di garantire l'applicazione del presente regolamento ai loro territori per quanto riguarda l'energia elettrica. Se in tali casi l'accoppiamento del mercato rimane incompatibile con l'applicazione del presente regolamento, la Commissione può decidere di escludere i paesi terzi o territori dall'accoppiamento del mercato dell'Unione e richiedere un'allocazione esplicita della capacità alla frontiera tra l'Unione e il paese terzo, in modo che il CBAM possa essere applicato.
11. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare gli elenchi dei paesi o territori terzi di cui all'allegato II, sezione A o B, aggiungendo o sopprimendo un paese o territorio terzo, a seconda che siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 5, 7 o 9 relativamente a tale paese o territorio terzo.
12. L'Unione può concludere accordi con paesi terzi per tener conto dei meccanismi di fissazione del prezzo del carbonio in tali paesi ai fini dell'applicazione dell'articolo 9.

Articolo 3
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "merce": le merci elencate nell'allegato I;
- 2) "gas a effetto serra": i gas a effetto serra specificati nell'allegato I in relazione a ciascuna delle merci elencate in tale allegato;
- 3) "emissioni": il rilascio nell'atmosfera di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di merci;
- 4) "importazione": l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 5) "EU ETS": il sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione per le attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE diverse dalle attività di trasporto aereo;
- 5 bis) "territorio doganale": il territorio quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 6) "paese terzo": un paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;
- 7) "piattaforma continentale": la piattaforma continentale quale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare;
- 8) "zona economica esclusiva": la zona economica esclusiva quale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che è stata dichiarata zona economica esclusiva da uno Stato membro ai sensi di tale convenzione;

- 8 bis) "valore intrinseco": valore intrinseco per le merci commerciali quale definito all'articolo 1, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione;
- 9) "accoppiamento del mercato": l'allocazione di capacità di trasmissione attraverso un sistema dell'Unione che simultaneamente abbina gli ordini e assegna le capacità interzonalì come stabilito nel regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione;
- 10) "allocazione esplicita della capacità": l'allocazione di capacità di trasmissione interzonale separata dallo scambio di energia elettrica;
- 11) "autorità competente": l'autorità designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 11 del presente regolamento;
- 12) "autorità doganali": le amministrazioni doganali degli Stati membri definite all'articolo 5, punto 1, del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 13) "importatore": persona che presenta una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto oppure, se la dichiarazione doganale è presentata da un rappresentante doganale indiretto in conformità dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione;
- 13 bis) "dichiarante doganale": il dichiarante, quale definito all'articolo 5, paragrafo 15, del regolamento (UE) n. 952/2013, che presenta una dichiarazione in dogana per l'immissione in libera pratica di merci a suo nome o la persona a nome della quale è presentata tale dichiarazione;
- 13 ter) "dichiarante CBAM autorizzato": una persona autorizzata dall'autorità competente in conformità dell'articolo 17;

- 14) "persona": una persona fisica, una persona giuridica o qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;
- 14 bis) "persona stabilita in uno Stato membro":
- a) in caso di persona fisica, qualsiasi persona che abbia la residenza nello Stato membro;
 - b) in caso di persona giuridica o di associazione di persone, qualsiasi persona che abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nello Stato membro;
- 14 ter) "numero di registrazione e identificazione degli operatori economici" (numero EORI): il numero assegnato dall'autorità doganale nel corso della registrazione a fini doganali in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013;
- 15) "emissioni dirette": le emissioni derivanti dai processi di produzione di una merce, comprese le emissioni derivanti dal riscaldamento e dal raffreddamento utilizzati per il processo produttivo, indipendentemente dal luogo di produzione del riscaldamento e raffreddamento, e inclusa l'energia elettrica prodotta all'interno dell'impianto che produce la merce;
- 16) "emissioni incorporate": le emissioni dirette rilasciate durante la produzione di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III;
- 17) "tonnellata di CO₂e": una tonnellata metrica di biossido di carbonio ("CO₂") o un quantitativo di qualsiasi altro gas a effetto serra di cui all'allegato I con un potenziale di riscaldamento globale equivalente;

- 18) "certificato CBAM": un certificato in formato elettronico corrispondente a una tonnellata di emissioni incorporate nelle merci;
- 19) "restituzione": compensazione dei certificati CBAM con le emissioni incorporate dichiarate nelle merci importate;
- 20) "processi di produzione": i processi chimici e fisici effettuati per produrre merci in un impianto;
- 21) "valore predefinito": un valore calcolato o ricavato da dati secondari che rappresenta le emissioni incorporate nelle merci;
- 22) "emissioni effettive": le emissioni calcolate sulla base dei dati primari derivanti dai processi di produzione delle merci;
- 23) "prezzo del carbonio": l'importo monetario versato in un paese terzo sotto forma di una tassa o di quote di emissioni nell'ambito di un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, calcolato sui gas a effetto serra oggetto di tale misura e rilasciati durante la produzione delle merci;
- 24) "impianto": un'unità tecnica permanente in cui si svolge un processo di produzione;
- 25) "gestore": qualsiasi persona che gestisce o controlla un impianto in un paese terzo;

- 26) "organismo nazionale di accreditamento": un organismo nazionale di accreditamento designato da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 765/2008;
- 27) "quota EU ETS": una quota di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE per le attività elencate nell'allegato I di tale direttiva diverse dalle attività di trasporto aereo;
- 28) "emissioni indirette": le emissioni derivanti dalla produzione di energia elettrica consumata durante i processi di produzione delle merci, esclusa l'energia elettrica prodotta all'interno dell'impianto che produce le merci.

Capo II

Obblighi e diritti dei dichiaranti CBAM autorizzati

Articolo 4

Importazione di merci

Le merci sono importate nel territorio doganale dell'Unione unicamente da un dichiarante CBAM autorizzato.

Articolo 5

Domanda di autorizzazione

1. Prima di importare le merci nel territorio doganale dell'Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro chiede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Qualora l'importatore si avvalga della rappresentanza indiretta conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013 e il rappresentante doganale indiretto convenga di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato, la domanda è presentata dal rappresentante doganale indiretto interessato.
- 1 bis. Qualora l'importatore non sia stabilito in uno Stato membro, la domanda di cui al paragrafo 1 è presentata dal rappresentante doganale indiretto.
- 1 ter. Tale domanda è trasmessa attraverso il registro centrale istituito in conformità dell'articolo 14.
2. In deroga al paragrafo 1, se la capacità di trasmissione per l'importazione di energia elettrica è assegnata mediante allocazione esplicita della capacità, la persona alla quale è stata assegnata la capacità per l'importazione e che nomina tale capacità per l'importazione è considerata, ai fini del presente regolamento, un dichiarante CBAM autorizzato nello Stato membro in cui dichiara l'importazione di energia elettrica. Le importazioni devono essere misurate per frontiera per periodi di tempo non superiori a un'ora senza possibilità di detrarre l'esportazione o il transito nella stessa ora.

3. La domanda di autorizzazione contiene le seguenti informazioni sul richiedente:
- a) nome, indirizzo e recapito;
 - b) numero EORI;
 - c) principale attività economica esercitata nell'Unione;
 - d) certificazione da parte dell'autorità fiscale dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito attestante che il richiedente non è oggetto di un ordine di riscossione pendente per debiti fiscali nazionali;
 - e) dichiarazione sull'onore da parte del richiedente attestante l'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale o delle norme sugli abusi di mercato nei cinque anni precedenti l'anno della domanda, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione alla sua attività economica;
 - f) le informazioni necessarie per dimostrare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento, nonché, se deciso dall'autorità competente sulla base di una valutazione dei rischi, i documenti giustificativi a conferma di tali informazioni, quali il conto profitti e perdite e il bilancio patrimoniale riguardanti, al massimo, gli ultimi tre esercizi chiusi;

- g) stima del valore monetario e del volume delle importazioni di merci nel territorio doganale dell'Unione suddivisi per tipo di merci, per l'anno civile nel corso del quale è presentata la domanda e per l'anno civile successivo;
 - h) se del caso, nome e recapiti delle persone per conto delle quali il richiedente agisce.
4. Il richiedente può ritirare la domanda in qualsiasi momento.
5. Il dichiarante CBAM autorizzato informa senza indugio l'autorità competente di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma del paragrafo 3, intervenuta dopo l'adozione della decisione che conferisce la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato a norma dell'articolo 17 e che possa influenzare detta decisione o il contenuto dell'autorizzazione ivi concessa.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti il formato standard della domanda e le relative procedure di presentazione attraverso il registro centrale, la procedura che l'autorità competente deve seguire e le scadenze da rispettare nel trattamento delle domande di autorizzazione a norma del paragrafo 1, nonché le norme per l'identificazione dei dichiaranti CBAM autorizzati da parte dell'autorità competente ai fini dell'importazione di energia elettrica. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 6

Dichiarazione CBAM

1. Entro il 31 maggio di ogni anno ciascun dichiarante CBAM autorizzato presenta all'autorità competente una dichiarazione CBAM per l'anno civile precedente. Tale dichiarazione CBAM è trasmessa attraverso il registro centrale istituito in conformità dell'articolo 14.
2. La dichiarazione CBAM contiene le seguenti informazioni:
 - a) il quantitativo totale di ciascun tipo di merci importato nell'anno civile precedente, espresso in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
 - b) le emissioni totali incorporate in tali merci, espresse in tonnellate di emissioni di CO₂e per megawatt ora di energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate a norma dell'articolo 7 e verificate conformemente all'articolo 8;
 - c) il numero totale di certificati CBAM da restituire, corrispondenti alle emissioni incorporate totali di cui al paragrafo 2, lettera b), tenuto conto della riduzione dovuta a motivo del prezzo del carbonio pagato in un paese di origine a norma dell'articolo 9 e dell'adeguamento necessario per riflettere l'assegnazione gratuita delle quote EU ETS a norma dell'articolo 31.

3. Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono importati, il dichiarante CBAM autorizzato indica nella dichiarazione CBAM le emissioni incorporate nelle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 205 del regolamento (UE) n. 952/2013.
4. Se le merci importate di cui all'allegato I sono prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante CBAM autorizzato indica nella dichiarazione CBAM solo le emissioni dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.
5. Se le merci importate sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013, il dichiarante CBAM autorizzato indica separatamente, nella dichiarazione CBAM, "zero" per le emissioni incorporate totali corrispondenti a tali merci.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti il formato standard, incluse le informazioni dettagliate da comunicare per installazione e paese di origine e tipo di merci per giustificare i totali di cui al paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda le emissioni incorporate e il prezzo del carbonio pagato, e la procedura di presentazione della dichiarazione CBAM attraverso il registro centrale, nonché le modalità di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 2, lettera c), conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda il processo e la selezione, da parte del dichiarante CBAM autorizzato, dei certificati da restituire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 7

Calcolo delle emissioni incorporate

1. Le emissioni incorporate nelle merci sono calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III.
2. Le emissioni incorporate nelle merci diverse dall'energia elettrica sono determinate sulla base delle emissioni effettive secondo i metodi di cui all'allegato III, punti 2 e 3. Quando non è possibile determinare in maniera adeguata le emissioni effettive, le emissioni incorporate sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, punto 4.1.
3. Le emissioni incorporate nell'energia elettrica importata sono determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, punto 4.2, a meno che il dichiarante CBAM autorizzato non dimostri il soddisfacimento dei criteri per determinare le emissioni incorporate sulla base delle emissioni effettive conformemente al punto 5 di tale allegato.

4. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva una registrazione delle informazioni richieste per calcolare le emissioni incorporate in conformità ai requisiti stabiliti all'allegato IV. Tali registrazioni sono sufficientemente dettagliate da consentire ai verificatori accreditati di cui all'articolo 18 di verificare le emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V e da consentire all'autorità competente di riesaminare la dichiarazione CBAM in conformità all'articolo 19, paragrafo 1.
5. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva le registrazioni delle informazioni di cui al paragrafo 4, compresa la relazione del verificatore, fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle norme dettagliate relative agli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, i fattori di emissione, i valori specifici per impianto delle emissioni effettive e i valori predefiniti e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché la definizione di metodi per garantire l'affidabilità dei dati sulla base dei quali sono determinati i valori predefiniti, compreso il livello di dettaglio e la verifica dei dati, e compresa un'ulteriore specificazione delle merci da considerare "merci semplici" e "merci complesse" ai fini dell'allegato III, punto 1. Laddove oggettivamente giustificato, tali atti prevedono che i valori predefiniti possano essere adattati a particolari zone, regioni o paesi per tenere conto di specifici fattori oggettivi che incidono sulle emissioni, quali le fonti energetiche prevalenti o i processi industriali. Tali atti di esecuzione si basano sulla legislazione vigente per la verifica dei dati relativi alle emissioni e alle attività per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE, in particolare il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione.
7. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 8

Verifica delle emissioni incorporate

1. Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell'articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all'allegato V.
2. Per le emissioni incorporate in merci prodotte in impianti registrati in un paese terzo a norma dell'articolo 10, il dichiarante CBAM autorizzato può scegliere di utilizzare le informazioni verificate comunicategli a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, per adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti i principi di verifica di cui al paragrafo 1 per quanto riguarda la possibilità di derogare all'obbligo del verificatore di visitare l'impianto in cui sono prodotte le merci in questione e la definizione di soglie per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti, e riguardanti la documentazione giustificativa necessaria per la relazione di verifica, compreso il suo formato. Così facendo la Commissione si adopera per assicurare la coerenza con le procedure di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 9

Prezzo del carbonio pagato in un paese di origine

1. Un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate. Il prezzo del carbonio può essere preso in considerazione solo nella misura in cui sia stato effettivamente pagato, tenendo conto di eventuali riduzioni o di qualsiasi altra forma di compensazione disponibili nel paese di origine e suscettibili di comportare una riduzione del prezzo del carbonio in questione.
2. Il dichiarante CBAM autorizzato tiene registri della documentazione atta a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate erano soggette a un prezzo del carbonio nel paese di origine delle merci, che è stato effettivamente pagato come indicato al paragrafo 1. In particolare, il dichiarante CBAM autorizzato conserva le prove relative alle riduzioni o a qualsiasi altra forma di compensazione disponibili, in particolare riferimenti alla legislazione pertinente del paese in questione. Tale documentazione è certificata da una persona indipendente dal dichiarante CBAM autorizzato e indipendente dalle autorità del paese di origine. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva inoltre la prova dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio.
3. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva le registrazioni di cui al paragrafo 2 fino alla fine del quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardo alle norme dettagliate relative alla conversione del prezzo annuale medio del carbonio effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1 nella corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM che devono essere restituiti, compresi la conversione in euro del prezzo del carbonio effettivamente pagato in valuta estera al tasso di cambio medio annuo, la prova richiesta dell'effettivo pagamento del prezzo del carbonio, esempi di pertinenti riduzioni o di altre forme di compensazione di cui al paragrafo 1, le qualifiche della persona indipendente di cui al paragrafo 2 e le condizioni per accertarne l'indipendenza. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 10

Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi

1. Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nella banca dati centrale di cui all'articolo 14 bis.
2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni, da inserire nella banca dati centrale al momento della registrazione:
 - a) nome, indirizzo e recapiti del gestore;
 - b) ubicazione di ciascun impianto, compresi l'indirizzo completo e le coordinate geografiche espresse in longitudine e latitudine, fino a 6 decimali;
 - c) la principale attività economica dell'impianto.

3. La Commissione notifica al gestore la registrazione nella banca dati centrale. La registrazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica al gestore dell'impianto.
4. Il gestore informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intervenuta dopo la registrazione e la Commissione aggiorna le informazioni pertinenti.
5. Il gestore:
 - a) determina le emissioni incorporate calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III, per tipo di merci prodotte presso l'impianto di cui al paragrafo 1;
 - b) garantisce che le emissioni incorporate di cui alla lettera a) siano verificate conformemente ai principi di verifica di cui all'allegato V da un verificatore accreditato a norma dell'articolo 18;
 - c) conserva una copia della relazione di verifica nonché le registrazioni delle informazioni necessarie per calcolare le emissioni incorporate nelle merci conformemente ai requisiti di cui all'allegato IV per un periodo di quattro anni dall'esecuzione della verifica.
6. Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica delle emissioni incorporate a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V, e da consentire a un'autorità competente di riesaminare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, la dichiarazione CBAM resa da un dichiarante CBAM autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7.

7. Un gestore può comunicare a un dichiarante CBAM autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate di cui al paragrafo 5. Il dichiarante CBAM autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all'obbligo di cui all'articolo 8.
8. Il gestore può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellato dalla banca dati. In seguito a una tale richiesta e dopo averne informato le autorità nazionali competenti, la Commissione cancella dalla banca dati centrale le informazioni su tale gestore e sul suo impianto, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini della revisione delle dichiarazioni CBAM presentate. Dopo aver concesso al gestore la possibilità di essere ascoltato ed essersi consultata con le autorità nazionali competenti, la Commissione può anche cancellare le informazioni se ritiene che non siano più accurate. La Commissione informa le autorità competenti degli Stati membri di tali cancellazioni.

Capo III

Autorità competenti

Articolo 11

Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento e ne informa la Commissione.

La Commissione mette a disposizione degli Stati membri un elenco di tutte le autorità competenti e pubblica questa informazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Le autorità competenti scambiano le informazioni essenziali o pertinenti ai fini dell'espletamento delle loro funzioni e dei loro compiti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 12

Commissione

In aggiunta ai compiti che svolge a norma di altre disposizioni del presente regolamento, la Commissione assiste le autorità competenti nell'adempimento degli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento e coordina le loro attività sostenendo lo scambio e la messa a punto di orientamenti sulle migliori pratiche nel settore e promuovendo uno scambio di informazioni e una cooperazione adeguati tra autorità competenti, nonché tra le autorità competenti e la Commissione.

Articolo 13

Segreto professionale e scambio di informazioni

1. Tutte le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata ottenute dall'autorità competente o dalla Commissione nello svolgimento delle rispettive funzioni sono coperte dal segreto d'ufficio. Esse non sono divulgate dall'autorità competente né dalla Commissione salvo espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite o in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.
2. Le autorità competenti e la Commissione possono tuttavia condividere tali informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, le autorità doganali, le autorità responsabili delle sanzioni amministrative o penali, la Commissione e la Procura europea, al fine di garantire il rispetto, da parte delle persone, degli obblighi derivanti dal presente regolamento e l'applicazione della normativa doganale. Tali informazioni condivise sono anch'esse coperte dal segreto d'ufficio e non possono essere divulgate ad alcuna altra persona o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 14
Registro centrale

1. La Commissione istituisce un registro centrale dei dichiaranti CBAM autorizzati sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM di tali dichiaranti CBAM autorizzati. La Commissione fa sì che le autorità doganali e le autorità competenti degli Stati membri possano accedere, automaticamente e in tempo reale, alle informazioni contenute nel registro.
2. Il registro di cui al paragrafo 1 contiene conti comprendenti informazioni su ciascun dichiarante CBAM autorizzato, in particolare:
 - a) nome e recapiti del dichiarante CBAM autorizzato;
 - b) numero EORI del dichiarante CBAM autorizzato;
 - c) numero di conto CBAM;
 - d) numero, prezzo di vendita, data di acquisto, data di restituzione o data di riacquisto o di annullamento dei certificati CBAM per ciascun dichiarante CBAM autorizzato.
3. Le informazioni contenute nel registro di cui al paragrafo 2 sono riservate.

Articolo 14 bis
Banca dati centrale dei gestori e degli impianti situati nei paesi terzi

La Commissione istituisce una banca dati centrale accessibile al pubblico contenente i nomi, gli indirizzi e i recapiti dei gestori e l'ubicazione degli impianti nei paesi terzi a norma dell'articolo 10, paragrafo 2. Un gestore può scegliere di non rendere accessibili al pubblico il proprio nome, indirizzo e recapito.

Articolo 15

Catalogo delle operazioni indipendente

1. La Commissione tiene un catalogo delle operazioni indipendente per registrare l'acquisto, la detenzione, la restituzione, il riacquisto e l'annullamento dei certificati CBAM.
2. La Commissione effettua controlli basati sui rischi sulle operazioni registrate nel catalogo delle operazioni indipendente per garantire che non sussistano irregolarità nell'acquisto, nella detenzione, nella restituzione, nel riacquisto e nell'annullamento dei certificati CBAM.
3. Qualora emergano irregolarità a seguito dei controlli di cui al paragrafo 2, la Commissione informa le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessati affinché svolgano ulteriori indagini per porvi rimedio.

Articolo 16

Conti nel registro centrale

1. La Commissione assegna a ciascun dichiarante CBAM autorizzato un numero unico di conto CBAM.
2. Ciascun dichiarante CBAM autorizzato ha accesso al proprio conto nel registro centrale.
3. La Commissione crea il conto non appena l'autorizzazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, è concessa e ne informa il dichiarante CBAM autorizzato.
4. Se il dichiarante CBAM autorizzato ha cessato l'attività economica o la sua autorizzazione è stata revocata, la Commissione chiude il conto di tale dichiarante CBAM autorizzato, a condizione che questi abbia adempiuto tutti i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento.

Articolo 17
Autorizzazione

0. Ove una domanda di concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato sia presentata conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato se sono soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1. La qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è riconosciuta in tutti gli Stati membri.
1. I criteri per la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato sono i seguenti:
 - a) il richiedente non ha commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, delle norme sugli abusi di mercato o delle norme del CBAM, in particolare non ha trascorsi di reati gravi connessi alla sua attività economica nei cinque anni precedenti la domanda;
 - b) il richiedente dimostra di possedere la capacità finanziaria e operativa per adempiere ai propri obblighi a norma del presente regolamento.
 - c) il richiedente è stabilito in uno Stato membro; e
 - d) al richiedente è stato attribuito un numero EORI a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. Se l'autorità competente constata che le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono soddisfatte, o se il richiedente non ha fornito le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, la concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è rifiutata. In tale decisione sono inclusi i motivi del rifiuto e informazioni sulla possibilità di presentare ricorso.
3. (soppresso)

4. La decisione dell'autorità competente che concede la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è registrata nel registro centrale e contiene le seguenti informazioni:
 - a) nome e indirizzo del dichiarante CBAM autorizzato;
 - b) numero EORI del dichiarante CBAM autorizzato;
 - c) numero di conto CBAM assegnato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1.
5. (soppresso)
6. Ai fini del rispetto dei criteri di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità competente esige la costituzione di una garanzia se il richiedente non era stabilito nei due esercizi finanziari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. L'autorità competente fissa tale garanzia all'importo calcolato come valore dei certificati CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe restituire conformemente all'articolo 22 in relazione alle importazioni di merci comunicate in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera g). La garanzia è costituita sotto forma di garanzia bancaria pagabile a prima richiesta da un istituto finanziario operante nell'Unione o di un'altra forma di garanzia equivalente.
7. Se l'autorità competente constata che la garanzia fornita non garantisce, o non è più sufficiente a garantire, gli obblighi che incombono al dichiarante CBAM autorizzato a titolo del CBAM, chiede al dichiarante CBAM autorizzato di costituire una garanzia supplementare o di sostituire la garanzia iniziale con una nuova garanzia, a scelta del dichiarante CBAM autorizzato.
8. L'autorità competente svincola la garanzia immediatamente dopo il 31 maggio del secondo anno in cui il dichiarante CBAM autorizzato ha restituito i certificati CBAM a norma dell'articolo 22.

9. L'autorità competente revoca la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato su richiesta del dichiarante CBAM autorizzato. L'autorità competente revoca inoltre la qualifica di dichiarante autorizzato se il dichiarante CBAM autorizzato non soddisfa più i criteri di cui ai paragrafi 1 o 7 del presente articolo o ha commesso violazioni gravi o ripetute dell'obbligo di restituzione dei certificati CBAM di cui all'articolo 22, paragrafo 1, o dell'obbligo di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM sul suo conto nel registro centrale alla fine di ogni trimestre di cui all'articolo 22, paragrafo 2. Prima di revocare la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l'autorità competente dà al dichiarante CBAM autorizzato la possibilità di essere ascoltato. Ogni decisione di revoca contiene la motivazione e informazioni sul diritto di presentare ricorso.
10. L'autorità competente registra nel registro centrale le informazioni sui richiedenti la cui domanda di concessione della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata respinta conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e sulle persone la cui qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati è stata revocata conformemente al paragrafo 9.
11. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni dettagliate relative all'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1, compreso il criterio di non aver commesso violazioni gravi o ripetute di cui al paragrafo 1, lettera a), e all'applicazione della garanzia di cui ai paragrafi 6, 7 e 8; all'applicazione dei criteri di violazione grave o ripetuta di cui al paragrafo 9; alle conseguenze della revoca della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Articolo 18

Accreditamento dei verificatori

1. Qualsiasi persona accreditata a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione per un pertinente gruppo di attività è considerata un verificatore accreditato ai sensi del presente regolamento. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per individuare i pertinenti gruppi di attività fornendo un allineamento delle qualifiche di verificatore accreditato necessarie per effettuare verifiche a norma del presente regolamento con il pertinente gruppo di attività di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione e indicate nel certificato di accreditamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.
2. In aggiunta al paragrafo 1, un organismo nazionale di accreditamento può, su richiesta, accreditare una persona stabilita nell'Unione in qualità di verificatore a norma del presente regolamento se ritiene, sulla base della documentazione presentata, che tale persona abbia la capacità di applicare i principi di verifica di cui all'allegato V per adempiere gli obblighi di controllo delle emissioni incorporate di cui agli articoli 8 e 10.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28, al fine di integrare il presente regolamento specificando le condizioni per la concessione dell'accREDITAMENTO di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda il controllo e la sorveglianza dei verificatori accreditati, per la revoca dell'accREDITAMENTO e per il riconoscimento reciproco e la valutazione inter pares degli organismi di accREDITAMENTO.

Articolo 19

Riesame delle dichiarazioni CBAM

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato è stabilito può riesaminare la dichiarazione CBAM entro il periodo che termina con il quarto anno successivo all'anno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Il riesame può consistere nella verifica delle informazioni fornite nella dichiarazione CBAM sulla base delle informazioni comunicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, e di qualsiasi altro elemento di prova pertinente, e sulla base di eventuali audit ritenuti necessari, anche presso i locali del dichiarante CBAM autorizzato.
- 1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1, la Commissione segnala periodicamente specifici fattori di rischio e punti di attenzione per le autorità competenti sulla base di un'analisi dei rischi connessi all'attuazione del CBAM a livello dell'UE, tenendo conto delle informazioni contenute nel registro centrale, dei dati comunicati dalle autorità doganali e di altre fonti pertinenti di informazione, compresi i controlli e le verifiche di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 25, paragrafo 3. La Commissione agevola inoltre lo scambio di informazioni con le autorità competenti sulle attività fraudolente e l'applicazione di sanzioni a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati.
2. Se il dichiarante CBAM autorizzato non presenta una dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 6, la Commissione valuta gli obblighi di tale dichiarante CBAM autorizzato a titolo del CBAM sulla base delle informazioni a sua disposizione e calcola il numero totale di certificati CBAM dovuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione CBAM avrebbe dovuto essere presentata. La Commissione comunica tali informazioni allo Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato.

3. Se l'autorità competente ha stabilito che il numero dichiarato di certificati CBAM da restituire è inesatto o che non è stata presentata alcuna dichiarazione CBAM a norma dell'articolo 6, stabilisce il numero di certificati CBAM dovuti dal dichiarante CBAM autorizzato. L'autorità competente notifica tale numero al dichiarante CBAM autorizzato e impone a quest'ultimo di restituire i certificati CBAM aggiuntivi entro un mese. Tale decisione contiene la motivazione e informazioni sul diritto di presentare ricorso.
4. (soppresso)
5. Se l'autorità competente riscontra che sono stati restituiti certificati CBAM in eccesso rispetto al numero dovuto, ne informa senza indugio la Commissione. I certificati CBAM restituiti in eccesso sono riacquistati in conformità delle procedure di cui all'articolo 23.

Capo IV

Certificati CBAM

Articolo 20

Vendita dei certificati CBAM

0. Gli Stati membri vendono i certificati CBAM a dichiaranti CBAM autorizzati stabiliti nel loro territorio. A tal fine, i certificati CBAM sono venduti su una piattaforma centrale comune che è istituita dalla Commissione a seguito di una procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri ed è gestita dalla Commissione. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di definire ulteriormente i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita e del riacquisto dei certificati CBAM, perseguendo la coerenza con le procedure di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione.
1. I certificati CBAM sono venduti ai dichiaranti CBAM autorizzati al prezzo calcolato conformemente all'articolo 21.
2. La Commissione provvede affinché a ciascun certificato CBAM sia assegnato un numero identificativo unico al momento della sua creazione e registra il codice identificativo dell'unità unico e il prezzo e la data di vendita del certificato nel registro centrale, sul conto del dichiarante CBAM autorizzato che lo acquista.

Articolo 21

Prezzo dei certificati CBAM

1. La Commissione calcola il prezzo dei certificati CBAM come media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS sulla piattaforma d'asta comune conformemente alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 1031/2010²⁴ della Commissione per ogni settimana di calendario. Per le settimane di calendario in cui non sono previste aste sulla piattaforma d'asta comune, il prezzo dei certificati CBAM è la media dei prezzi di chiusura delle quote EU ETS dell'ultima settimana in cui si sono svolte aste sulla piattaforma comune.
2. Tale prezzo medio è pubblicato dalla Commissione il primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva ed è applicato dal giorno lavorativo successivo al primo giorno lavorativo della settimana di calendario successiva.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire ulteriormente la metodologia di calcolo del prezzo medio dei certificati CBAM e le modalità pratiche per la pubblicazione del prezzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

²⁴ Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1).

Articolo 22

Restituzione dei certificati CBAM

1. Entro il 31 maggio di ogni anno il dichiarante CBAM autorizzato restituisce alla Commissione un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni incorporate dichiarate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), e verificate a norma dell'articolo 8 per l'anno civile precedente la restituzione. A tal fine, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero richiesto di certificati CBAM è disponibile sul proprio conto nel registro centrale. La Commissione annulla tali certificati CBAM.
2. Il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che il numero di certificati CBAM sul suo conto nel registro centrale al termine di ogni trimestre corrisponde ad almeno l'80 % delle emissioni incorporate, determinate con riferimento ai valori predefiniti secondo i metodi di cui all'allegato III, in tutte le merci che ha importato dall'inizio dell'anno civile.
3. Se constatata che il numero di certificati CBAM presenti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato non è conforme agli obblighi di cui al paragrafo 2, la Commissione notifica al dichiarante CBAM autorizzato, attraverso il registro centrale, la necessità di garantire un numero sufficiente di certificati CBAM sul suo conto entro un mese. La Commissione informa inoltre l'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato.
4. (soppresso)

Articolo 23

Riacquisto dei certificati CBAM

1. Su richiesta di un dichiarante CBAM autorizzato, i certificati CBAM in eccesso che rimangono sul conto del dichiarante nel registro centrale dopo che i certificati sono stati restituiti a norma dell'articolo 22 sono riacquistati dallo Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato. A tal fine la Commissione acquista tali certificati per conto dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato tramite la piattaforma centrale comune di cui all'articolo 20. La richiesta di riacquisto è presentata entro il 30 giugno di ogni anno in cui i certificati CBAM sono stati restituiti.
2. Il numero di certificati oggetto del riacquisto di cui al paragrafo 1 è limitato a un terzo del numero totale dei certificati CBAM acquistati dal dichiarante CBAM autorizzato nel corso dell'anno civile precedente.
3. Il prezzo di riacquisto di ciascun certificato CBAM è il prezzo pagato dal dichiarante CBAM autorizzato per tale certificato al momento dell'acquisto.

Articolo 24

Annullamento dei certificati CBAM

Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione annulla i certificati CBAM acquistati nel corso dell'anno anteriore all'anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro centrale. Tali certificati CBAM sono annullati senza alcuna compensazione.

Capo V

Autorità doganali

Articolo 25

Norme applicabili all'importazione di merci

1. Le autorità doganali autorizzano l'importazione di merci unicamente da parte di un dichiarante CBAM autorizzato.
2. Le autorità doganali comunicano periodicamente e automaticamente alla Commissione, mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, informazioni sulle merci dichiarate per l'importazione, tra cui il numero EORI e il numero di conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione e il regime doganale.
- 2 bis. La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato.
3. (soppresso)
4. Le autorità doganali possono comunicare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, all'autorità competente dello Stato membro che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per definire le informazioni, i tempi e i mezzi di comunicazione delle stesse in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Capo VI

Esecuzione

Articolo 26

Sanzioni

1. Un dichiarante CBAM autorizzato che non restituisca, entro il 31 maggio di ogni anno, un certo numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate durante l'anno precedente è tenuto al pagamento di una sanzione. Tale sanzione è identica a quella per le emissioni in eccesso di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e maggiorata in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, della stessa direttiva, applicabile nell'anno di importazione delle merci, e si applica a ciascun certificato CBAM che il dichiarante CBAM autorizzato non ha restituito.
2. Laddove una persona diversa da un dichiarante CBAM autorizzato introduca merci nel territorio doganale dell'Unione senza rispettare gli obblighi del presente regolamento, detta persona è tenuta al pagamento di una sanzione. In funzione della durata, della gravità e della portata della violazione, la sanzione è pari a da tre a cinque volte la sanzione di cui al paragrafo 1, applicabile nell'anno di introduzione delle merci, per ciascun certificato CBAM che la persona non ha restituito.
3. Il pagamento della sanzione non dispensa il dichiarante CBAM autorizzato dall'obbligo di restituire il numero di certificati CBAM mancanti determinati in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3.

4. Se l'autorità competente accerta, anche sulla base del riesame delle dichiarazioni CBAM di cui all'articolo 19, che un dichiarante CBAM autorizzato non ha rispettato l'obbligo di restituzione dei certificati CBAM di cui al paragrafo 1, o che una persona ha introdotto merci nel territorio doganale dell'Unione senza restituire certificati CBAM a norma del presente regolamento, come specificato al paragrafo 2, l'autorità competente impone la sanzione a norma del paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi. A tal fine, l'autorità competente notifica al dichiarante CBAM autorizzato o, qualora si applichi il paragrafo 2, alla persona:
- a) di aver concluso che il dichiarante CBAM autorizzato o la persona non ha rispettato l'obbligo di restituzione dei certificati CBAM relativi a un determinato anno;
 - b) i motivi della conclusione;
 - c) l'importo della sanzione inflitta al dichiarante CBAM autorizzato o alla persona;
 - d) la data a decorrere dalla quale la sanzione è dovuta;
 - e) l'azione che il dichiarante CBAM autorizzato o la persona di cui al paragrafo 2 deve intraprendere per pagare la sanzione; e
 - f) il diritto del dichiarante CBAM autorizzato o della persona di presentare ricorso in base alle norme nazionali.
5. Nel caso in cui la sanzione non sia stata pagata entro il termine previsto, l'autorità competente si avvale di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento dell'importo.

Articolo 27

Elusione

1. La Commissione interviene, in conformità del presente articolo, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, per contrastare le pratiche di elusione del presente regolamento.
2. Per elusione si intende una modifica della configurazione degli scambi inerente a merci importate, derivante da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica, oltre a quella di evitare un obbligo previsto dal presente regolamento. Tali pratiche, processi o lavorazioni comprendono il fatto di:
 - a) modificare leggermente le merci in questione per farle rientrare nei codici NC non elencati nell'allegato I, a condizione che la modifica non ne alteri le caratteristiche essenziali; oppure
 - b) frazionare artificialmente le spedizioni in modo che il valore intrinseco di ognuna non superi i 150 EUR al fine di evitare gli obblighi del presente regolamento.
3. La Commissione sorveglia costantemente qualsiasi modificazione significativa, a livello dell'Unione, nella configurazione degli scambi di merci e di prodotti leggermente modificati.
4. Uno Stato membro o qualsiasi parte interessata o avvantaggiata dall'elusione di cui al paragrafo 2 può informare la Commissione della situazione, in particolare se, nell'arco di due mesi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, constata una diminuzione significativa del volume di merci importate elencate nell'allegato I e un aumento del volume di importazioni di prodotti leggermente modificati non elencati nell'allegato I. Tale notifica è motivata e dovrebbe comprendere, ove possibile, i dati e le statistiche pertinenti relativi alle merci e ai prodotti di cui al paragrafo 2.

5. Se, tenuto conto dei dati, delle relazioni e delle statistiche pertinenti, anche forniti dalle autorità doganali degli Stati membri, la Commissione ha sufficienti motivi per ritenere che le circostanze di cui al paragrafo 2, lettera a), si verifichino in uno o più Stati membri secondo uno schema definito, le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 28 al fine di modificare l'allegato I aggiungendo i pertinenti prodotti leggermente modificati di cui al paragrafo 2, lettera a), allo scopo di contrastare l'elusione.

Capo VII

Esercizio della delega e procedura di comitato

Articolo 28

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 0, e all'articolo 27, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per ulteriori periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 10 e 11, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20, paragrafo 0, e all'articolo 27, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

4. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
5. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
6. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
7. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 10 e 11, dell'articolo 18, paragrafo 3, dell'articolo 20, paragrafo 0, e dell'articolo 27, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 29

Esercizio delle competenze di esecuzione da parte della Commissione

1. La Commissione è assistita dal comitato CBAM. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Capo VIII

Relazioni e riesame

Articolo 30

Riesame e presentazione di relazioni da parte della Commissione

1. La Commissione raccoglie le informazioni necessarie ai fini dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento alle emissioni indirette il prima possibile, alle merci a valle della catena del valore e alle merci diverse da quelle elencate nell'allegato I.

2. Anteriormente al 1° gennaio 2026 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione riguarda in particolare la questione dell'ulteriore ampliamento dell'ambito di applicazione delle emissioni incorporate per includere le emissioni indirette, le merci a valle della catena del valore e altre merci a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio in aggiunta a quelle già contemplate dal presente regolamento. La relazione valuta inoltre i progressi compiuti nelle discussioni internazionali in materia di azione per il clima. La relazione contiene una valutazione dell'impatto del meccanismo sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni. La relazione contiene una valutazione delle possibilità di ampliare ulteriormente l'ambito di applicazione alle emissioni incorporate dei servizi di trasporto e ai servizi che potrebbero essere soggetti a un rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. La relazione contiene pure una valutazione del sistema di governance, costi amministrativi compresi, delle pratiche di elusione, dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, del presente regolamento e dell'impatto del meccanismo sui settori interessati e sui settori a valle che utilizzano le loro merci come fattori di produzione, sul commercio internazionale, compreso il rimescolamento delle risorse, e sui paesi meno sviluppati. Essa contiene altresì una valutazione della possibilità di mettere a punto metodi di calcolo delle emissioni incorporate sulla base dei metodi relativi all'impronta ambientale.

3. La relazione di cui al paragrafo 2 è corredata, se del caso, di una proposta legislativa, in particolare al fine di ampliare l'ambito di applicazione del presente regolamento alle emissioni indirette il prima possibile e alle merci a valle della catena del valore, tenendo conto anche dei progressi compiuti nelle discussioni internazionali in materia di azione per il clima.
4. Anteriormente al 1° gennaio 2028, e successivamente ogni due anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione dell'impatto del meccanismo sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, anche in relazione alle esportazioni, sui settori interessati e, se del caso, sui settori a valle che utilizzano le loro merci come fattori di produzione, sul mercato interno, dell'impatto sul piano economico e territoriale in tutta l'UE, sull'inflazione e sul prezzo delle materie prime, sul commercio internazionale, compreso il rimescolamento delle risorse, e sui paesi meno sviluppati. La relazione contiene pure una valutazione del sistema di governance e dell'ambito di applicazione del regolamento. La relazione contiene anche una valutazione delle pratiche di elusione, dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2 bis, del presente regolamento, dei risultati delle indagini e delle sanzioni applicate. La relazione contiene altresì informazioni aggregate sull'intensità delle emissioni per paese di origine per i diversi prodotti elencati nell'allegato I. Tali relazioni sono corredate, se del caso, di una proposta legislativa.

Capo IX

Coordinamento dell'assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS

Articolo 31

Assegnazione gratuita di quote nell'ambito dell'EU ETS e obbligo di restituzione dei certificati CBAM

1. I certificati CBAM che devono essere restituiti a norma dell'articolo 22 sono adeguati per riflettere l'entità delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nell'allegato I.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che definiscano norme dettagliate per il calcolo dell'adeguamento di cui al paragrafo 1. Tali norme dettagliate sono elaborate con riferimento ai principi applicati nell'EU ETS per l'assegnazione gratuita di quote agli impianti che producono, all'interno dell'Unione, le merci elencate nell'allegato I, tenendo conto dei diversi parametri di riferimento utilizzati nell'EU ETS per l'assegnazione gratuita al fine di combinarli in valori corrispondenti per le merci in questione e tenendo conto dei pertinenti materiali in entrata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

CAPO X

Disposizioni transitorie

Articolo 32

Periodo transitorio

Durante il periodo transitorio dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, gli obblighi dell'importatore ai sensi del presente regolamento sono limitati agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 33, 34 e 35. Qualora tale importatore sia stabilito in uno Stato membro e si avvalga della rappresentanza indiretta conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, e laddove il rappresentante doganale indiretto sia d'accordo, a detti rappresentanti doganali indiretti si applicano gli obblighi di comunicazione. Qualora l'importatore non sia stabilito in uno Stato membro, gli obblighi di comunicazione si applicano al rappresentante doganale indiretto.

Articolo 33

Importazione di merci

1. (soppresso)
2. Le autorità doganali informano il dichiarante doganale dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 35 al più tardi al momento dell'immissione in libera pratica delle merci.
3. Le autorità doganali comunicano alla Commissione periodicamente e automaticamente, mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni relative alle merci importate, compresi i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo. Tali informazioni comprendono il numero EORI del dichiarante doganale e dell'importatore, il codice NC a otto cifre, la quantità, il paese di origine, il dichiarante doganale, la data della dichiarazione e il regime doganale.

4. La Commissione comunica le informazioni di cui al paragrafo 3 alle autorità competenti degli Stati membri in cui sono stabiliti il dichiarante doganale e, se del caso, l'importatore.

Articolo 34

Obbligo di comunicazione per taluni regimi doganali

1. Se i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono importati, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, comprende le informazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati importati, anche se i prodotti trasformati non figurano nell'allegato I del presente regolamento. Tale disposizione si applica anche quando i prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento attivo sono merci in reintroduzione di cui all'articolo 205 del regolamento (UE) n. 952/2013.
2. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, non si applica all'importazione di:
 - a) prodotti trasformati risultanti dal regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013;
 - b) merci considerate merci in reintroduzione conformemente all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 35

Obbligo di comunicazione

1. Ogni importatore che, in un determinato trimestre di un anno civile, ha importato delle merci presenta alla Commissione, per detto trimestre, una relazione ("relazione CBAM") contenente informazioni sulle merci importate durante tale trimestre, entro un mese dalla fine di ogni trimestre.
2. La relazione CBAM comprende le seguenti informazioni:
 - a) la quantità totale di ciascun tipo di merci, espressa in megawatt ora per l'energia elettrica e in tonnellate per le altre merci, specificata per ciascun impianto che produce le merci nel paese di origine;
 - b) il totale delle emissioni incorporate effettive, espresso in tonnellate di emissioni di CO₂e per megawatt ora per l'energia elettrica o, per le altre merci, in tonnellate di emissioni di CO₂e per tonnellata di ciascun tipo di merci, calcolate secondo i metodi di cui all'allegato III;
 - c) le emissioni indirette totali, espresse secondo un metodo stabilito in uno degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6;
 - d) il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto delle pertinenti riduzioni o di altre forme di compensazione.
4. La Commissione comunica periodicamente alle autorità competenti un elenco degli importatori stabiliti nel loro Stato membro per i quali ha motivo di ritenere che non abbiano rispettato l'obbligo di presentare una relazione CBAM, come specificato nel paragrafo 1, e le corrispondenti giustificazioni.

5. Se l'autorità competente determina, anche sulla base delle informazioni fornite dalla Commissione a norma del precedente paragrafo, che un importatore non ha rispettato l'obbligo di presentare una delle relazioni CBAM di cui al paragrafo 1, essa impone all'importatore una sanzione effettiva, proporzionata e dissuasiva. A tal fine, l'autorità competente notifica all'importatore:
- a) di aver concluso che l'importatore non ha rispettato l'obbligo di presentare una relazione per un determinato trimestre;
 - b) i motivi della conclusione;
 - c) l'importo della sanzione inflitta all'importatore;
 - d) la data a decorrere dalla quale la sanzione è dovuta;
 - e) l'azione che l'importatore deve intraprendere per pagare la sanzione; e
 - f) il diritto dell'importatore di presentare ricorso in base alle norme nazionali.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti le informazioni da comunicare, incluse le informazioni dettagliate per paese di origine e tipo di merci per giustificare i totali di cui al paragrafo 2, esempi di pertinenti riduzioni o di altre forme di compensazione di cui al paragrafo 2, lettera d), la gamma indicativa delle sanzioni applicabili a norma del paragrafo 5 e i criteri di cui tenere conto per determinare l'importo effettivo, tra cui la gravità e la durata della mancata comunicazione, e norme dettagliate riguardanti la conversione in euro del prezzo medio annuo del carbonio dovuto in valuta estera di cui al paragrafo 2, lettera d), al tasso di cambio medio annuo. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti norme dettagliate sugli elementi dei metodi di calcolo di cui all'allegato III, tra cui la determinazione dei limiti di sistema dei processi di produzione, dei fattori di emissione, dei valori specifici per impianto delle emissioni effettive e la rispettiva applicazione alle singole merci, nonché di stabilire metodi per garantire l'affidabilità dei dati, compreso il livello di dettaglio. Alla Commissione è conferito altresì il potere di adottare atti di esecuzione sui requisiti di comunicazione per le emissioni indirette nelle merci importate. Essi dovrebbero includere la quantità di energia elettrica utilizzata per la produzione delle merci elencate nell'allegato I, nonché il paese di origine, la fonte di generazione e il fattore di emissione di CO₂ relativo a tale energia elettrica.
7. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 29, paragrafo 2, e si applicano durante il periodo transitorio di cui all'articolo 32. Essi si basano sulla legislazione vigente per gli impianti disciplinati dalla direttiva 2003/87/CE.

CAPO XI

Disposizioni finali

Articolo 36

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.
3. In deroga al paragrafo 2:
 - a) gli articoli 5 e 17 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025;
 - b) l'articolo 2, paragrafo 2, gli articoli 4, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 31 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
 - c) gli articoli 33, 34 e l'articolo 35, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, si applicano fino al 31 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

La presidente

Il presidente

ALLEGATO I

Elenco delle merci e dei gas a effetto serra

1. Ai fini dell'identificazione delle merci il presente regolamento si applica alle merci elencate nei seguenti settori che attualmente rientrano nei codici della nomenclatura combinata ("NC") elencati di seguito e corrispondenti a quelli del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁵⁾.
2. Ai fini del presente regolamento i gas a effetto serra relativi alle merci che rientrano nei settori elencati in appresso sono quelli elencati di seguito per ciascun tipo di merci.

²⁵ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Cemento

Codice NC	Gas a effetto serra
2523 10 00 - Cementi non polverizzati detti "clinkers"	Biossido di carbonio
2523 21 00 - Cementi Portland, bianchi, anche colorati artificialmente	Biossido di carbonio
2523 29 00 - altri cementi Portland	Biossido di carbonio
2523 30 00 - Cemento alluminoso	Biossido di carbonio
2523 90 00 - altri cementi idraulici	Biossido di carbonio

Energia elettrica

Codice NC	Gas a effetto serra
2716 00 00 Energia elettrica	Biossido di carbonio

Concimi

Codice NC	Gas a effetto serra
2808 00 00 - Acido nitrico; acidi solfonitrici	Biossido di carbonio e protossido di azoto
2814 - Ammoniaca, anidra o in soluzione acquosa	Biossido di carbonio
2834 21 00 - Nitrati di potassio	Biossido di carbonio e protossido di azoto
3102 - Concimi minerali o chimici azotati	Biossido di carbonio e protossido di azoto
<p>3105 - Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg</p> <p>- esclusi: 3105 60 00 - Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio</p>	Biossido di carbonio e protossido di azoto

Ghisa, ferro e acciaio

Codice NC	Gas a effetto serra
<p>72 - Ghisa, ferro e acciaio</p> <p>esclusi:</p> <p>7202 - Ferro-leghe</p> <p>7204 - Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro o di acciaio</p>	Biossido di carbonio
7301 - Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7302 - Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Biossido di carbonio
7303 00 - Tubi e profilati cavi, di ghisa	Biossido di carbonio
7304 - Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Biossido di carbonio

7305- Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7306 - Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio	Biossido di carbonio
7307 - Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7308 - Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Biossido di carbonio
7309 - Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio

7310 - Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio
7311 - Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio	Biossido di carbonio
7326 - Altri lavori di ferro o acciaio	Biossido di carbonio

Alluminio

Codice NC	Gas a effetto serra
7601 - Alluminio greggio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7603 - Polveri e pagliette di alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7604 - Barre e profilati di alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7605 - Fili di alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7606 - Lamiere e nastri di alluminio, di spessore superiore a 0,2 mm	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7607 - Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7608 - Tubi di alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7609 00 00 - Accessori per tubi, di alluminio (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7610 - Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

7611 00 00 - Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7612 - Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio (compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili), per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di capacità non superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7613 00 00 - Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7614 - Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità	Biossido di carbonio e perfluorocarburi
7616 - Altri lavori di alluminio	Biossido di carbonio e perfluorocarburi

ALLEGATO II

Paesi e territori che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento ai fini dell'articolo 2

1. 1. SEZIONE A - PAESI E TERRITORI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei seguenti paesi:

- Islanda
- Liechtenstein
- Norvegia
- Svizzera

Il presente regolamento non si applica alle merci originarie dei seguenti territori:

- Büsingen
- Helgoland
- Livigno
- Ceuta
- Melilla

2. 2. SEZIONE B - PAESI E TERRITORI CHE NON RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER QUANTO RIGUARDA L'IMPORTAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE

[Attualmente vuoto]

ALLEGATO III

Metodologie di calcolo delle emissioni incorporate ai fini dell'articolo 7

1. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato e degli allegati IV e V si applicano le seguenti definizioni:

- a) "merci semplici": merci prodotte in un processo di produzione che richiede esclusivamente materiali in entrata e combustibili a zero emissioni incorporate;
- b) "merci complesse": merci diverse dalle merci semplici;
- c) "emissioni incorporate specifiche": le emissioni incorporate di una tonnellata di merci, espresse in tonnellate di emissioni di CO₂e per tonnellata di merci;
- d) "fattore di emissione di CO₂": la media ponderata dell'intensità di CO₂ dell'energia elettrica prodotta da combustibili fossili all'interno di una zona geografica. Il fattore di emissione di CO₂ si ottiene dividendo i dati sulle emissioni di CO₂ prodotte dal settore dell'energia elettrica per la produzione lorda di energia elettrica proveniente da combustibili fossili nella zona geografica interessata. È espresso in tonnellate di CO₂ per megawatt ora;
- e) "accordo di acquisto di energia elettrica": un contratto in base al quale una persona si impegna ad acquistare energia elettrica direttamente da un produttore di energia elettrica;
- f) "gestore del sistema di trasmissione": un gestore quale definito all'articolo 2, punto 35, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶.

²⁶ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

2. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE DIRETTE EFFETTIVE SPECIFICHE PER LE MERCI SEMPLICI

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci semplici prodotte in un determinato impianto si tiene conto solo delle emissioni dirette. A tal fine si applica la seguente equazione:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g}{AL_g}$$

dove SEE_g sono le emissioni incorporate specifiche delle merci g , in termini di CO₂e per tonnellata, $AttrEm_g$ sono le emissioni attribuite delle merci g e AL_g è il livello di attività delle merci, che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto.

Per "emissioni attribuite" si intende la parte delle emissioni dirette dell'impianto durante il periodo di riferimento causata dal processo di produzione che dà luogo alle merci g quando si applicano i limiti di sistema del processo di produzione definiti dagli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le emissioni attribuite si calcolano con la seguente equazione:

$$AttrEm_g = DirEm$$

dove $DirEm$ sono le emissioni dirette risultanti dal processo di produzione, espresse in tonnellate di CO₂e, entro i limiti di sistema di cui all'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6.

3. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE DIRETTE EFFETTIVE PER LE MERCI COMPLESSE

Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci complesse prodotte in un determinato impianto si tiene conto solo delle emissioni dirette. A tal fine si applica la seguente equazione:

$$SEE_g = \frac{AttrEm_g + EE_{ImpMat}}{AL_g}$$

dove $AttrEm_g$ sono le emissioni attribuite delle merci g , AL_g il livello di attività delle merci (che corrisponde alla quantità di merci prodotta nel periodo di riferimento in un determinato impianto) e EE_{ImpMat} sono le emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori) consumati nel processo di produzione. Devono essere presi in considerazione solo i materiali in entrata elencati come pertinenti per i limiti di sistema del processo di produzione specificati nell'atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 7, paragrafo 6. Le EE_{ImpMat} pertinenti sono calcolate come segue:

$$EE_{ImpMat} = \sum_{i=1}^n M_i \cdot SEE_i$$

dove M_i è la massa del materiale in entrata i utilizzato nel processo di produzione e SEE_i sono le emissioni incorporate specifiche del materiale in entrata i . Per le SEE_i il gestore dell'impianto utilizza il valore delle emissioni incorporate dirette effettive derivanti dall'impianto in cui è stato prodotto il materiale in entrata, a condizione che i dati dell'impianto possano essere adeguatamente misurati.

4. DETERMINAZIONE DEI VALORI PREDEFINITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFI 2 E 3

Ai fini della determinazione dei valori predefiniti solo i valori effettivi sono utilizzati per determinare le emissioni incorporate. In assenza di dati effettivi si possono utilizzare i valori indicati nella letteratura. La Commissione pubblica orientamenti sull'approccio adottato al fine di procedere a una correzione per i gas di scarico o i gas a effetto serra utilizzati come elementi in entrata, prima di raccogliere i dati necessari per determinare i pertinenti valori predefiniti per ciascun tipo di merce elencata nell'allegato I. I valori predefiniti sono determinati sulla base dei migliori dati disponibili. Gli orientamenti sono riveduti periodicamente mediante gli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi.

4.1. Valori predefiniti di cui all'articolo 7, paragrafo 2

Quando le emissioni effettive non possono essere adeguatamente determinate dal dichiarante CBAM autorizzato, si utilizzano valori predefiniti. Tali valori sono fissati all'intensità media delle emissioni di ciascun paese esportatore e per ciascuna delle merci elencate nell'allegato I diverse dall'energia elettrica, cui va aggiunta una maggiorazione stabilita in modo proporzionale. Tale maggiorazione è determinata negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento ed è fissata a un livello adeguato per garantire l'integrità ambientale del meccanismo, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, comprese le informazioni raccolte durante il periodo di transizione.

Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull'intensità media delle emissioni del X % degli impianti ETS dell'UE con le prestazioni peggiori per quel tipo di merci. Il valore di X è determinato negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 7, paragrafo 6, del presente regolamento ed è fissato a un livello adeguato per garantire l'integrità ambientale del meccanismo, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, comprese le informazioni raccolte durante il periodo di transizione.

4.2. Valori predefiniti per l'energia elettrica importata di cui all'articolo 7, paragrafo 3

I valori predefiniti per l'energia elettrica importata sono determinati per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo in base a valori predefiniti specifici, conformemente al punto 4.2.1, oppure, se tali valori non sono disponibili, in base ai valori predefiniti alternativi, conformemente al punto 4.2.2.

Se l'energia elettrica è prodotta in un paese terzo, in un gruppo di paesi terzi o in una regione all'interno di un paese terzo e transita attraverso paesi terzi, gruppi di paesi terzi o regioni all'interno di un paese terzo, o Stati membri al fine di essere importata nell'Unione, i valori predefiniti da utilizzare sono quelli del paese terzo, del gruppo di paesi terzi o della regione all'interno di un paese terzo in cui l'energia elettrica è stata prodotta.

4.2.1. Valori predefiniti specifici per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo

I valori predefiniti specifici sono fissati al fattore di emissione di CO₂ nel paese terzo, nel gruppo di paesi terzi o nella regione all'interno di un paese terzo, sulla base dei migliori dati a disposizione della Commissione.

4.2.2. Valori predefiniti alternativi

Se per un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo non è disponibile un valore predefinito specifico, il valore predefinito alternativo per l'energia elettrica è fissato al fattore di emissione di CO₂ nell'UE.

Se è possibile dimostrare, sulla base di dati affidabili, che il fattore di emissione di CO₂ in un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo è inferiore al valore predefinito specifico determinato dalla Commissione o inferiore al fattore di emissione di CO₂ nell'UE, per tale paese terzo, gruppo di paesi terzi o regione all'interno di un paese terzo può essere utilizzato un valore predefinito alternativo basato su tale fattore di emissione di CO₂.

5. CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE EFFETTIVE NELL'ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA

Un dichiarante CBAM autorizzato può applicare le emissioni incorporate effettive invece dei valori predefiniti per il calcolo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, se sono soddisfatti i seguenti criteri cumulativi:

- a) il quantitativo di energia elettrica per la quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è contemplato da un accordo di acquisto di energia elettrica tra il dichiarante CBAM autorizzato e un produttore di energia elettrica situato in un paese terzo;
- b) l'impianto di produzione di energia elettrica è collegato direttamente al sistema di trasmissione dell'UE o può essere dimostrato che, al momento dell'esportazione, non vi era alcuna congestione fisica della rete in alcun punto della rete tra l'impianto e il sistema di trasmissione dell'UE;
- bb) l'impianto di produzione di energia elettrica non emette più di 550 grammi di CO₂ di origine fossile per chilowattora di energia elettrica;

- c) il quantitativo di energia elettrica per la quale si richiede l'uso delle emissioni incorporate effettive è stato definitivamente assegnato alla capacità di interconnessione assegnata da tutti i gestori dei sistemi di trasmissione responsabili nel paese di origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese di transito, e la capacità designata e la produzione di energia elettrica da parte dell'impianto si riferiscono allo stesso periodo, che non può essere superiore a un'ora;
- d) il rispetto dei criteri di cui sopra è certificato da un verificatore accreditato. Il verificatore riceve con cadenza almeno mensile relazioni intermedie che dimostrano in che modo i criteri di cui sopra sono soddisfatti.

6. ADEGUAMENTO DEI VALORI PREDEFINITI DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, SULLA BASE DI CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER REGIONE

I valori predefiniti possono essere adattati a particolari zone o regioni di paesi in cui prevalgono caratteristiche specifiche in termini di fattori di emissione oggettivi. Quando sono disponibili dati adattati a tali caratteristiche locali specifiche e possono essere definiti valori predefiniti più mirati, questi ultimi possono essere utilizzati.

Se i dichiaranti di merci originarie di un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all'interno di un paese terzo possono dimostrare, sulla base di dati affidabili, che gli adattamenti dei valori predefiniti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione comportano valori inferiori a quelli predefiniti stabiliti dalla Commissione, detti valori inferiori possono essere utilizzati.

ALLEGATO IV

Requisiti contabili per i dati utilizzati per il calcolo delle emissioni incorporate ai fini dell'articolo 7, paragrafo 4

1. DATI MINIMI CHE UN DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO DEVE CONSERVARE PER LE MERCI IMPORTATE

1. Dati identificativi del dichiarante CBAM autorizzato:

- a) nome;
- b) numero di conto CBAM;

2. dati sulle merci importate:

- a) tipo e quantità di ciascun tipo di merce;
- b) paese di origine;
- c) emissioni effettive o valori predefiniti.

2. DATI MINIMI CHE UN DICHIARANTE CBAM AUTORIZZATO DEVE CONSERVARE PER LE EMISSIONI INCORPORATE NELLE MERCI IMPORTATE CHE SONO DETERMINATE SULLA BASE DELLE EMISSIONI EFFETTIVE

Per ciascun tipo di merci importate per cui le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, sono conservati i seguenti dati supplementari:

- a) identificazione dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;
- b) informazioni di contatto del gestore dell'impianto in cui sono state prodotte le merci;
- c) relazione di verifica di cui all'allegato V;
- d) emissioni incorporate specifiche delle merci.

ALLEGATO V

Principi di verifica e contenuto delle relazioni di verifica ai fini dell'articolo 8

1. PRINCIPI DI VERIFICA

Si applicano i seguenti principi:

- a) i verificatori effettuano le verifiche con un atteggiamento di scetticismo professionale;
- b) le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM sono considerate verificate solo se il verificatore ritiene con ragionevole certezza che la relazione di verifica sia esente da inesattezze rilevanti e da non conformità significative con riguardo al calcolo delle emissioni incorporate secondo le norme di cui all'allegato III;
- c) le visite degli impianti da parte del verificatore sono obbligatorie, a meno che non siano soddisfatti criteri specifici di esenzione;
- d) per decidere se le inesattezze o le non conformità siano rilevanti, il verificatore si avvale delle soglie indicate negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 8. Per i parametri per i quali tali soglie non sono definite il verificatore si avvale del giudizio di esperti per stabilire se le inesattezze o le non conformità, singolarmente o aggregate con altre inesattezze o non conformità, a motivo della loro entità e della loro natura, debbano essere considerate rilevanti.

2. CONTENUTO DELLA RELAZIONE DI VERIFICA

Il verificatore elabora una relazione di verifica che stabilisce le emissioni incorporate delle merci, riporta tutti gli aspetti attinenti al lavoro svolto e contiene almeno le informazioni seguenti:

- a) identificazione degli impianti in cui sono state prodotte le merci;
- b) informazioni di contatto del gestore degli impianti in cui sono state prodotte le merci;

- c) periodo di riferimento applicabile;
- d) nome e recapiti del verificatore;
- e) numero di accreditamento del verificatore e nome dell'organismo di accreditamento;
- f) data delle visite agli impianti, se del caso, o i motivi per cui una visita agli impianti non è stata effettuata;
- g) quantità di ciascun tipo di merci dichiarate prodotta nel periodo di riferimento;
- h) quantificazione delle emissioni dirette dell'impianto durante il periodo di riferimento;
- i) descrizione del modo in cui le emissioni dell'impianto sono attribuite ai diversi tipi di merci;
- j) informazioni quantitative sulle merci, sulle emissioni e sui flussi di energia non associati a tali merci;
- k) nel caso di merci complesse:
 - i. quantità di ciascuno dei materiali in entrata (precursori) utilizzati;
 - ii. emissioni incorporate specifiche associate a ciascuno dei materiali in entrata (precursori) utilizzati;
 - iii. in caso di utilizzo delle emissioni effettive, identificazione degli impianti in cui è stato prodotto il materiale in entrata (precursore) ed emissioni effettive derivanti dalla produzione di tale materiale;

- l) dichiarazione del verificatore in cui quest'ultimo conferma di ritenere con ragionevole certezza che la relazione sia esente da inesattezze rilevanti e da non conformità significative con riguardo alle norme di calcolo di cui all'allegato III;
 - m) informazioni sulle inesattezze rilevanti riscontrate e corrette;
 - n) informazioni sulle non conformità significative, riscontrate e corrette, rispetto alle norme di calcolo di cui all'allegato III.
-